RIGUARDANTE L'ASSUNZIONE DI PERSONALE AVVENTIZIO PER GLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER APPLICARE LA LEGGE 4 GIUGNO 1911, N. 487

Art. 11

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 o 3 della presente legge andranno in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

Il personale straordinario da assumere in virtu' degli articoli 1 o 2 senza concorso, dovra' possedere i requisiti che saranno stabiliti con decreto Ministeriale.

Il Governo del Re presentera' al Parlamento al piu' tardi entro il mese di febbraio 1914 i provvedimenti definitivi per la sistemazione dei servizi di cui agli articoli 1 e 2.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Credaro - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile

Versione in vigore dal 5 aprile 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante l'assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali ed altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487
Estremi	Legge 20 marzo 1913, n. 206
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-l-assunzione-di-personale-avventizio-per-gli-uffici/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it